

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE

Articolo 1

La Corte d'appello comune, qui di seguito denominata «Corte», istituita dall'articolo 2 del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato «protocollo sulle controversie», è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni di tale protocollo e del presente protocollo.

PARTE I

Giudici

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal comitato amministrativo, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, decide la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 4

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del comitato amministrativo. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 5 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 5

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio di una maggioranza dei tre quarti dei giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

La procedura di destituzione viene avviata dall'istanza stabilita nel regolamento di procedura.

Il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee notifica la decisione di quest'ultima al presidente del comitato amministrativo.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 6

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

PARTE II

Organizzazione

Articolo 7

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal presidente della Corte.

Articolo 8

I giudici devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

Articolo 9

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 10

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria e delle sezioni sono valide soltanto se è presente un numero dispari di giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se è presente il minor numero dispari di membri superiore alla metà.

Le deliberazioni delle sezioni sono valide se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 11

I giudici non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice non debba, per un motivo particolare, giudicare in un affare determinato, ne avverte l'interessato.

Un giudice può essere ricusato da una parte per uno dei motivi di cui al primo comma o se sospetto di parzialità.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice né l'assenza, in seno alla Corte o ad una sua sezione, di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, decide la Corte.

Articolo 12

Le parti devono essere rappresentate dinanzi alla Corte da un avvocato autorizzato ad esercitare dinanzi ad una Corte di uno Stato contraente.

L'avvocato può essere assistito da un consulente tecnico che sia un mandatario abilitato il cui nome figuri nell'elenco tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che sia autorizzato ad agire dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 62 della convenzione sul brevetto comunitario, o da un consulente tecnico che sia abilitato ad agire come mandatario nel settore dei brevetti in uno Stato contraente. Il consulente tecnico può intervenire alle udienze alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

Gli avvocati e i consulenti tecnici che compaiono dinanzi alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti degli avvocati e dei consulenti tecnici che si presentano dinanzi ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

Articolo 13

La procedura dinanzi alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti in causa delle istanze, memorie, difese e osservazioni e delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura della cancelleria secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte di avvocati e consulenti tecnici e, ove occorra, l'audizione di testimoni e periti.

Articolo 14

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

Articolo 15

Dinanzi alla Corte possono essere addotte nuove prove alle condizioni indicate dal regolamento di procedura.

Articolo 16

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 17

Si può procedere all'audizione di testimoni alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

Articolo 18

La Corte gode, nei confronti dei testimoni e periti non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

Articolo 19

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o del perito.

Articolo 20

La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, salvo che siano poste, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 21

Ogni Stato contraente considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte, esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

Articolo 22

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 23

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 24

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e da un membro della Cancelleria.

Articolo 25

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 26

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Articolo 27

Le sentenze della Corte sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 28

Le sentenze della Corte sono firmate dal presidente e da un membro della Cancelleria. Esse sono pronunciate in pubblica udienza.

Articolo 29

La Corte, qualora sia convinta che una persona dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia sottopostale, può autorizzare tale persona ad intervenire.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Articolo 30

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 31

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 28 del protocollo sulle controversie, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 32

Il diritto dello Stato contraente in cui è situato il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza che ha adito la Corte si applica alla revisione di una sentenza pronunciata dalla Corte conformemente all'articolo 25 del protocollo sulle controversie. L'articolo 23 del protocollo sulle controversie si applica anch'esso alla procedura di revisione.

Il disposto combinato dell'articolo 62, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario e dell'articolo 125 della convenzione sul brevetto europeo si applica alla revisione di una sentenza pronunciata dalla Corte conformemente all'articolo 28 del protocollo sulle controversie.

Articolo 33

Salvo disposizioni contrarie dell'accordo sul brevetto comunitario o delle legislazioni nazionali, la Corte ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli.

Articolo 34

Il regolamento di procedura della Corte di cui all'articolo 12 del protocollo sulle controversie contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente protocollo, tutte le altre disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.